DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1993

relativa agli aiuti che l'Italia ha deciso di accordare tramite l'AIMA per l'ammasso privato delle nocciole

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/255/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 [2], in particolare l'articolo 31,

dopo aver invitato [3] gli interessati a presentare osservazioni, a norma dell'articolo 93 del Trattato, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

1. La Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, con lettera del 10 aprile 1991, registrata il 29 aprile 1991, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, un programma nazionale AIMA concernente un aiuto per l'ammasso privato di nocciole.

2. Si tratta di una misura consistente nella concessione di 16 000 LIT/q al mese per la conservazione di un quantitativo complessivo di 200 000 quintali di nocciole.

Il governo italiano ha addotto come motivo di tale misura le difficoltà in cui versa il mercato delle nocciole.

II

1. Con lettera n. SG(91)D/12522, del 3 luglio 1991, indirizzata al governo italiano, la Commissione ha comunicato di aver deciso di avviare nei confronti di tale aiuto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato.

2. Con tale lettera la Commissione ha comunicato alle autorità italiane che a suo giudizio l'aiuto in questione configura un aiuto al funzionamento contrario all'indirizzo costantemente seguito dalla Commissione stessa in ordine all'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato ; che un siffatto intervento provoca un calo diretto e artificiale dei prezzi di costo e un miglioramento delle condizioni di produzione e delle possibilità di smercio per i produttori beneficiari rispetto ad altri produttori di altri Stati membri che non beneficiano di aiuti comparabili.

Trattasi di conseguenza di un aiuto atto a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri, che risponde ai criteri previsti dall'articolo 92, paragrafo 1, e non può beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

L'aiuto costituisce inoltre un'infrazione al regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché ai regolamenti (CEE) n. 789/89 [4] e (CEE) n. 790/89 [5] del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/92 [6].

Tale normativa va in effetti considerata un sistema completo ed esauriente, che esclude qualsiasi possibilità, per gli Stati membri, di adottare misure complementari.

3. Nell'ambito della suddetta procedura la Commissione ha invitato il governo italiano a presentare osservazioni.

La Commissione ha inoltre invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare osservazioni.

III

Con telex del 1° agosto 1991 il governo italiano ha risposto alla lettera della Commissione del 3 luglio 1991, presentando le seguenti osservazioni :

1) Secondo le autorità italiane l'aiuto in questione serve a promuovere lo sviluppo del settore interessato, che da diversi anni versa in una difficile situazione economica.

 Esso è inteso in particolare a promuovere azioni destinate a migliorare la qualità dei servizi « pre e post » vendita, al fine di agevolare l'adeguamento dei prodotti alle esigenze dei mercati di destinazione e di renderli quindi più competitivi rispetto alle produzioni dei paesi terzi.

2) Secondo le autorità italiane l'aiuto non configura un aiuto al funzionamento, ma è piuttosto atto a favorire lo sviluppo di un settore la cui valorizzazione costituisce un'esigenza riconosciuta anche dalla Comunità.

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.
[3] GU n. C 246 de 21. 9. 1991, pag. 7.
[4] GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3.
[5] GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.
[6] GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 15.

Con telex del 14 agosto 1991 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che l'aiuto suddetto, messo in atto dal 22 settembre 1990, era stato revocato.

IV

1. Le autorità italiane sono venute meno all'obbligo loro incombente a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato, in primo luogo omettendo di notificare la misura in questione sotto forma di progetto e, in secondo luogo, mettendola in atto dal 22 settembre 1990 senza che la Commissione avesse potuto pronunciarsi al riguardo.

Ciò ha portato ad una situazione particolarmente grave, in quanto l'aiuto di cui trattasi, costituisce sotto il profilo sostanziale e per i motivi sopra esposti, un'infrazione alla normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ed è incompatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92 del Trattato.

2. Per quanto riguarda gli argomenti addotti dalle autorità italiane, occorre sottolineare quanto segue :

Ogni organizzazione comune dei mercati è caratterizzata dal fatto che essa esclude per un determinato settore qualsiasi possibilità di interventi nazionali di organizzazione o di sostegno del mercato, sostituendovi misure comunitarie.

Le autorità italiane, anche in situazioni di mercato critiche, non possono più adottare altre misure oltre a quelle autorizzate dalle disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tale normativa, così come i regolamenti (CEE) n. 789/89 e (CEE) n. 790/89, va in effetti considerata un sistema completo ed esauriente che esclude qualsiasi possibilità per gli Stati membri di adottare misure complementari per quanto riguarda il funzionamento di detta organizzazione comune dei mercati.

Ne consegue che gli aiuti in questione — i quali, contrariamente a quanto ritengono le autorità italiane, configurano per loro natura un aiuto al funzionamento del mercato e non una misura strutturale — sono incompatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

Tenuto conto di quanto precede, le giustificazioni addotte dalle autorità italiane non possono essere accolte.

V

Nel 1990 la produzione italiana di nocciole è stimata a 101 400 tonnellate circa e quella della Comunità a 153 450 (1). Nello stesso periodo le importazioni di nocciole in Italia dagli altri Stati membri sono ammontate a 1 475 tonnellate e quelle dai paesi terzi a 651 tonnellate.

(1) Cifra corrispondente alla produzione comunitaria annua media di nocciole degli anni 1988-89.

Le esportazioni italiane di tale prodotto negli altri Stati membri sono ammontate a 3 404 tonnellate e quelle verso paesi terzi a 1 529 tonnellate.

L'aiuto riguarda un quantitativo pari a 20 000 tonnellate di nocciole, cioè un quinto della produzione italiana : si tratta dunque di una misura che può incidere in modo sensibile sulla commercializzazione del prodotto in questione.

VI

1. Gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio delle nocciole in forza dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. L'aiuto per l'ammasso privato delle nocciole costituisce un aiuto al funzionamento a favore dei produttori, delle associazioni di produttori e delle loro unioni nonché dei commercianti che operano in tale settore. Tale misura permette ai beneficiari di ridurre le spese di ammasso e di ottenere prezzi più vantaggiosi di quelli che avrebbero potuto ottenere senza questo intervento dello Stato.

Tale intervento rischia pertanto di falsare la concorrenza tra i beneficiari dell'aiuto in questione e gli altri operatori del settore in Italia e negli altri Stati membri, che non hanno beneficiato di aiuti analoghi.

Inoltre questa riduzione delle spese di ammasso riduce le spese generali di commercializzazione del prodotto, permettendo alle associazioni di produttori italiani, alle loro unioni e ai commercianti che lo desiderano di vendere in Italia e negli altri Stati membri a condizioni più vantaggiose ; l'aiuto permette di accrescere la loro competitività sui mercati degli altri Stati membri e quindi è atto ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Le misure in questione rispondono dunque ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato ; tale articolo prevede l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti rispondenti ai criteri da esso enunciati.

3. Le deroghe a tale incompatibilità previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non sono, manifestamente, applicabili agli aiuti di cui trattasi. Quelle previste dal paragrafo 3 del suddetto articolo fanno espresso riferimento ad obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non solo nell'interesse di particolari settori dell'economia nazionale. Quando si procede all'esame di un programma di aiuto a finalità regionale o settoriale o di singoli casi d'applicazione di regimi di aiuto generali, tali deroghe vanno interpretate in modo restrittivo.

In particolare esse possono essere concesse solo qualora la Commissione accerti che l'aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi contemplati da tali disposizioni. Far beneficiare delle deroghe suddette aiuti che non implicano tale contropartita equivarrebbe ad ammettere incidenze sugli scambi tra gli Stati membri e distorsioni della concorrenza non giustificate sotto il profilo dell'interesse comunitario, insieme a vantaggi indebiti per gli operatori di alcuni Stati membri.

Nella fattispecie non risulta esserci alcuna contropartita per gli aiuti in questione. Il governo italiano non ha fornito — né la Commissione ha riscontrato — alcuna giustificazione che permettesse di accertare che detti aiuti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

Non si tratta di misure destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), dal momento che questi aiuti, per gli effetti che possono avere sugli scambi, vanno contro l'interesse comune. E neppure si tratta di misure intese a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato, ai sensi di questa stessa disposizione.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico delle regioni, nonché lo sviluppo di talune attività indicate alla lettera c) stessa, va osservato che la misura di cui trattasi, per il suo carattere di aiuto al funzionamento, non può migliorare in modo duraturo le condizioni in cui versano le aziende e le imprese beneficiarie dell'aiuto, perché al momento in cui questo cessasse di essere concesso esse si troverebbero nella stessa situazione strutturale esistente prima della messa in atto dell'intervento statale.

L'aiuto in questione non può pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92 del Trattato.

4. Bisogna inoltre considerare che l'aiuto riguarda un prodotto soggetto ad un'organizzazione comune dei mercati e che vi sono dei limiti al potere degli Stati membri di intervenire autonomamente nel funzionamento di una siffatta organizzazione, la quale implica un sistema di sostegno comune che è ormai di competenza esclusiva della Comunità.

La concessione dell'aiuto in tale settore viola il principio secondo cui gli Stati membri non hanno più il potere di prendere decisioni unilaterali sui proventi degli agricoltori, nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati, mediante interventi di questo tipo. L'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 quand'anche fosse ipotizzabile per il prodotto di cui trattasi, è esclusa dal carattere di infrazione che tale misura riveste nei confronti dell'organizzazione comune dei mercati.

5. L'aiuto deve essere considerato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato.

6. La presente decisione non pregiudica le conseguenze che la Commissione trarrà, se del caso, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto previsto dal programma AIMA per l'ammasso privato delle nocciole ed erogato per un periodo di undici mesi (22 settembre 1990 — 14 agosto 1991) è illegale per violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato. Esso è inoltre incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato.

Articolo 2

L'Italia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure da essa adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione